



INDICAZIONI UTILI PER LA COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA DEI BUONI SPESA

1) In quali casi occorre allegare dei documenti?

Fatta eccezione dei casi di domande inoltrate con sistema di identità digitale, il documento d'identità (fronte/retro) deve essere sempre allegato.

Inoltre, a seconda della condizione lavorativa dichiarata, occorre allegare altra documentazione, secondo quanto illustrato nei punti che seguono.

Qualora venga dichiarata una condizione di disabilità (tra quelle previste dall'Avviso) di uno o più componenti del nucleo familiare, occorre altresì allegare le relative certificazioni rilasciate dai competenti enti (INPS, ASL, ...).

Tutti i documenti allegati devono essere inviati in maniera completa e ben leggibile.

2) Cosa occorre allegare qualora venga dichiarata la condizione di lavoratore a tempo indeterminato che ha subito la risoluzione del rapporto di lavoro (licenziamento)?

Alla domanda deve essere allegata documentazione attestante il licenziamento e la data di decorrenza dello stesso, che deve essere ricompresa nel periodo che va dal 31/01/2020 alla data di conclusione del periodo di chiusura delle attività stabilita da provvedimenti governativi (attualmente 13 aprile 2020)

La documentazione deve essere prodotta dal datore di lavoro (ad esempio: lettera di licenziamento firmata dal datore di lavoro). In alternativa, può essere allegata un'autocertificazione da parte del richiedente nella quale si dichiara l'avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro. In entrambi i casi, il documento deve riportare gli estremi del datore di lavoro, oltre, come detto prima, la data di decorrenza del licenziamento (data di fine attività lavorativa).

Se la data di conclusione dell'attività lavorativa è successiva (quindi, al momento della domanda, l'attività lavorativa è ancora in essere), la domanda non può essere approvata.

Non sono ammissibili documenti in cui genericamente si affermi di aver perso il lavoro nel periodo in questione o documenti relativi al rapporto di lavoro da cui non si ricavi alcuna informazione in merito alla risoluzione del rapporto di lavoro (es.: busta paga, a meno che nella stessa non siano presenti le informazioni sulla risoluzione del rapporto di lavoro).

Se la cessazione del rapporto di lavoro è determinata da dimissioni volontarie la domanda non può essere approvata.

3) Cosa occorre allegare qualora venga dichiarata la condizione di lavoratore a tempo indeterminato o determinato che ha subito la sospensione dell'attività lavorativa ed è in attesa o assenza di ammortizzatori sociali?

Alla domanda deve essere allegata documentazione attestante l'avvenuta sospensione (totale o parziale) dell'attività lavorativa e la data di decorrenza della stessa, che deve essere ricompresa nel periodo che va dal 31/01/2020 alla data di conclusione del periodo di chiusura delle attività stabilita da provvedimenti governativi (attualmente 13 aprile 2020). La documentazione deve inoltre attestare la condizione di assenza o attesa di ammortizzatori sociali.

La documentazione deve essere prodotta dal datore di lavoro (ad esempio: lettera di sospensione dell'attività lavorativa con richiesta di cassa integrazione firmata dal datore di lavoro). In alternativa, può essere allegata un'autocertificazione da parte del richiedente nella quale si dichiara l'avvenuta sospensione dell'attività lavorativa con assenza o attesa di ammortizzatori sociali. In entrambi i casi, il documento deve riportare gli estremi del datore di lavoro, oltre, come detto prima, la data di decorrenza della sospensione dell'attività lavorativa.

Se la data di sospensione è successiva (quindi al momento della domanda l'attività lavorativa è ancora in essere, anche se è prossima la sua sospensione), la domanda non può essere approvata.

Non sono ammissibili documenti in cui genericamente si affermi la sospensione del lavoro nel periodo in questione o documenti relativi al rapporto di lavoro da cui non si ricavi alcuna informazione in merito alla sospensione dell'attività (es.: busta paga, a meno che nella stessa non siano presenti informazioni sulla sospensione)

4) Cosa occorre allegare qualora venga dichiarata la condizione di lavoratore a tempo determinato ovvero impiegato con tipologie di contrattuali flessibili che ha subito la risoluzione del rapporto di lavoro?

Alla domanda deve essere allegata documentazione da cui si possa ricavare con certezza la data di conclusione del rapporto di lavoro, che deve essere ricompresa nel periodo che va dal 31/01/2020 alla data della domanda stessa (ad esempio, copia del contratto di lavoro concluso con le date di decorrenza dello stesso o di una comunicazione del datore di rinnovo con indicazione della scadenza che deve essere compresa entro la data stabilita da provvedimenti governativi (attualmente 13 aprile 2020).

Se la data di scadenza del contratto di lavoro è successiva (quindi al momento della domanda il lavoro è ancora in essere), la domanda non può essere approvata.

Non sono ammissibili documenti in cui genericamente si affermi la conclusione del rapporto di lavoro nel periodo in questione o documenti relativi al rapporto di lavoro da cui non si ricavi alcuna informazione in merito alla conclusione del rapporto di lavoro (es.: busta paga, a meno che nella stessa non siano presenti informazioni sulla data di conclusione del rapporto di lavoro).



INDICAZIONI UTILI PER LA COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA DEI BUONI SPESA

5) Cosa occorre allegare qualora venga dichiarata la condizione di lavoratore autonomo o titolare di impresa individuale?

Nel modulo di domanda online occorre indicare uno dei codici ATECO ricompresi nell'elenco delle attività non essenziali inserito nel modulo stesso.

Occorre inoltre, fatta eccezione per i lavoratori autonomi occasionali che non ne dispongono, indicare la Partita IVA. Essendo dichiarato nella domanda il codice ATECO, non è obbligatorio allegare documentazione in merito alla condizione lavorativa (il documento d'identità va invece sempre allegato). Qualora il richiedente voglia comunque allegare della documentazione, la stessa è utile solo se confermi il codice ATECO allegato e/o descriva compiutamente l'attività svolta come lavoratore autonomo o impresa individuale.

Si fa presente che possono essere ammesse solo le domande presentate da lavoratori autonomi e da titolari di imprese/ditte individuali. Non sono ammissibili le domande presentate da imprese con forma societaria (società di persone o di capitali, come s.n.c, s.a.s, s.r.l., ...), né tantomeno domande presentate da persone senza partita IVA che hanno delle rendite nel settore turistico (affitto stagionale di appartamenti tramite portali come Airbnb, Homeaway, VRBO, Booking).

6) Cosa occorre allegare qualora venga dichiarata la condizione di lavoratore intermittente o a chiamata?

Alla domanda deve essere allegata documentazione attestante la condizione di lavoratore intermittente o a chiamata (ad esempio, copia del contratto di lavoro intermittente o a chiamata con le date di decorrenza e scadenza, se prevista, dello stesso) da cui si possa ricavare con certezza la vigenza al momento della domanda del contratto stesso.

Non sono ammissibili documenti in cui genericamente si affermi la vigenza di un rapporto di lavoro intermittente o a chiamata nel periodo in questione o documenti relativi al rapporto di lavoro da cui non si ricavi alcuna informazione in merito alla riconducibilità a un lavoro intermittente o a chiamata.

Qualora il contratto di lavoro intermittente si sia concluso prima della data della domanda (ma comunque non prima del 31/1/2020), la domanda va presentata dichiarando una delle condizioni indicate ai precedenti punti 2, 3 o 4, con le modalità e indicazioni previste per gli stessi, a seconda di quale delle suddette condizioni si applichi al caso.

7) Quali documenti d'identità si possono allegare?

Il documento deve essere chiaramente riconducibile al dichiarante, deve essere dotato di foto, deve essere rilasciato da una pubblica amministrazione (es.: carta d'identità, patente, passaporto...) e deve essere in corso di validità. Il documento deve inoltre essere allegato in forma integrale, cioè devono vedersi entrambe le facce e deve essere ben leggibile.

8) L'e-mail con cui si comunica l'approvazione della domanda può essere considerata un titolo definitivo di diritto ai buoni spesa?

L'approvazione comunicata via e-mail è solo un titolo provvisorio che consente, al fine di velocizzare la procedura, il ritiro dei buoni spesa, senza che ciò costituisca validazione definitiva della domanda. Qualora, tramite successive verifiche di quanto dichiarato o allegato, dovesse risultare l'assenza dei requisiti previsti, la prestazione può essere revocata, con conseguente restituzione dei buoni consegnati o del loro controvalore, ai sensi dell'articolo 75 del DPR n. 445/2000. Qualora ciò derivi da false dichiarazioni, si applica l'articolo 76 dello stesso DPR, che comporta responsabilità penali e la segnalazione alla competente autorità giudiziaria. I richiedenti sono pertanto invitati a porre la massima attenzione a quanto dichiarato o allegato alla domanda.